

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2490 Anno 2022

Presidente: DORONZO ADRIANA

Relatore: FEDELE ILEANA

Data pubblicazione: 27/01/2022



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta da

Adriana Doronzo

Adriano Piergiovanni Patti

Guglielmo Cinque

Giuseppina Leo

Ileana Fedele

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere - Rel.

Oggetto

Iscrizione
professionisti gestione
separata Inps
Prescrizione contributi
Decorrenza
Sospensione

Ud. 14/12/2021

CC

Cron.

R.G. n. 25347/2020

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti

....., con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto;

- ricorrente -

contro

..... rappresentata e difesa dall'avv.

..... con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata giuliano.salernitano@ordineavvgenova.it;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 16/2020 della Corte di appello di Genova depositata il 27 gennaio 2020.



Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal Consigliere

Rilevato che:

1. la Corte di appello di Genova ha respinto l'appello proposto dall'I.N.P.S., dichiarando prescritti i contributi dovuti dall'ing.

ti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l'attività professionale svolta nell'anno 2011;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell'I.N.P.S., di cui al primo atto interruttivo notificato alla contribuente solo in data 29 agosto 2017, fosse prescritta in quanto il *dies a quo* andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che, nel caso in esame, in base a quanto disposto dall'art. 18, comma 4, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, scadeva il 9 luglio 2012, infondato l'ulteriore rilievo dell'I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ., per l'incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all'omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd. "quadro RR" del modello di dichiarazione dei redditi, non essendo ravvisabile un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, considerato che nella dichiarazione erano stati comunque indicati i redditi professionali, e, in ogni modo, l'effetto conseguente non sarebbe configurabile in termini di una vera e

propria impossibilità di agire bensì di una mera difficoltà di accertamento, sormontabile con gli ordinari controlli;

3. avverso tale pronuncia l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;

4. l'ing. ha resistito con controricorso;

5. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Considerato che:

1. con l'unico motivo di ricorso l'I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. in relazione all'art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, all'art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge n. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista, iscritto d'ufficio dall'I.N.P.S. alla Gestione separata, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ometta la compilazione del cd. quadro RR;

2. il motivo è infondato per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze di questa Corte (Sez. 6-L. 15/03/2021, n. 7254, Sez. 6-L. 14/10/2021, n. 28088, nonché, ancor più di recente, Sez. 6-L. 30/11/2021, n. 37529), pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

3. in particolare, premesso che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, cod. civ., «ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da



comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (Cass. Sez. L. 24/07/2018, n. 19640, in conformità ad indirizzo consolidato: *ex multis*, Cass. Sez. L. 13/10/2014, n. 21567), la Corte territoriale ha correttamente motivato sulla infondatezza della censura formulata dall'I.N.P.S., in quanto ha ritenuto, in riferimento al caso di specie, che la mancata denuncia del reddito non equivalga né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo né che essa configuri un impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate;

4. tale accertamento in fatto da parte dei giudici di appello non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come peraltro affermato da questa Corte anche nella ordinanza n. 6677 del 07/03/2019, dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra assumere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo;

5. alla soccombenza segue la condanna dell'Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;

9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna l'Istituto ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre

alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, da distrarsi in
favore dell'avv. , dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021

Il Presidente

Adriana Doronzo

Il presente provvedimento è depositato in
copia a tutti gli esponenti del collegio
professionale e viene pubblicato sul sito
web del collegio professionale.
Il Presidente

Il presente provvedimento è depositato in
copia a tutti gli esponenti del collegio
professionale e viene pubblicato sul sito
web del collegio professionale.
Il Presidente



